

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-03-2021) 31-05-2021, n. 21370

Fatto Diritto P.Q.M.

CASSAZIONE PENALE

Ricorso

QUERELA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico - Presidente -

Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere -

Dott. PAZIENZA Vittorio - rel. Consigliere -

Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere -

Dott. SARACO Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di:

M.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 19/11/2019 dalla Corte d'Appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Paziienza;

Lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla condotta sub 1), e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto;

Letta la memoria e le conclusioni presentate dal difensore della parte civile Condominio via (OMISSIS), avv. Angelica Fazio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto, con condanna alle spese del procedimento;

Letta la memoria di replica presentata dal difensore del M., avv. Pierpaolo Scevola Ruscellotti, che ha concluso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 19/11/2019, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato, in data 18/02/2018, dal Tribunale di Milano, con la quale M.G. era stato condannato alla pena

di giustizia in relazione ai reati di appropriazione indebita in danno dei condomini milanesi di via (OMISSIS) e via (OMISSIS), nonché al risarcimento dei danni in favore di tale secondo condominio, costituitosi parte civile, al quale veniva anche riconosciuta una provvisionale al cui pagamento veniva subordinata la sospensione condizionale della pena.

2. Ricorre per cassazione il M., a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si lamenta il carattere generico e frettoloso delle argomentazioni svolte dalla Corte, con passaggi meramente congetturali.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta tempestività delle querele.

2.2.1. Con riferimento a quella sporta dal condominio di via (OMISSIS), si deduce che la conoscenza degli elementi costitutivi del reato era già emersa nel maggio 2014, con una lettera di contestazioni al M. da parte del nuovo amministratore in ordine al mancato pagamento dell'INPS, all'emissione di assegni a vuoto, ecc. La querela sporta nel successivo mese di dicembre doveva quindi ritenersi tardiva, anche perchè, quanto alle voci relative al fondo TFR e al Fondo Futuri Lavori, i dati contabili erano già a disposizione del nuovo amministratore al momento del suo insediamento.

2.2.2. Quanto al condominio di via (OMISSIS), si deduce che gli ammanchi nelle casse condominiali erano stati oggetto di un'assemblea nel luglio 2015, alla quale aveva fatto seguito, tre giorni dopo, una lettera inviata dal legale del condominio al collega che assisteva il M., ed una iscrizione di ipoteca nell'ottobre, mentre la querela era stata sporta solo in data 20/11/2015.

2.3. Vizio di motivazione quanto alla ritualità della querela proposta dal condominio di via (OMISSIS). Si deduce che l'atto era stato presentato da un difensore nominato dai singoli condomini, in contrasto con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità che ritiene indispensabile uno specifico incarico all'amministratore da parte dell'assemblea.

2.4. Vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinvio per produrre una sentenza di condanna del M. per fatti analoghi divenuta irrevocabile ma non ancora munita della relativa attestazione, in vista dell'applicazione della continuazione. Si censura l'assenza di motivazione, essendosi la Corte territoriale limitata a rigettare seccamente la richiesta.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale. Si lamenta l'assenza di motivazione sulle condizioni economiche del M., nonostante lo specifico motivo di gravame e i riferimenti giurisprudenziali alla necessità di un motivato apprezzamento sulle condizioni, ove emergano dagli atti elementi idonei a far dubitare della capacità di soddisfare la condizione.

3. Con requisitoria ritualmente depositata, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza quanto all'appropriazione indebita in danno del condominio di via (OMISSIS), ritenendo fondata la censura sopra riassunta sub 2.3., ed inammissibili per manifesta infondatezza le residue censure.

4. Con memoria del 25/02/2021, la difesa di parte civile rileva la genericità del primo motivo e l'infondatezza degli altri, sottolineando - quanto alla censura in punto di tardività della querela - che la missiva del legale del condominio e l'iscrizione di ipoteca non erano atti allegati al fascicolo processuale. Si deduce inoltre la completezza della motivazione con cui la Corte aveva rigettato sia la predetta eccezione, sia il motivo concernente la sospensione condizionale.

5. Con memoria di replica presentata il 05/03/2021, il difensore del M. si associa alle richieste del P.G. quanto al condominio di via (OMISSIS), ed insiste per l'accoglimento delle censure proposte.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è privo della necessaria specificità. Invero, l'affermazione di penale responsabilità è stata contrastata dal difensore del M. senza alcun effettivo confronto con le argomentazioni specificamente dedicate, dalla Corte territoriale, alle condotte ritenute integranti il reato di appropriazione indebita poste in essere nei confronti dei due condomini amministrati (cfr. in particolare pagg. 7-8 della sentenza impugnata). Deve pertanto trovare applicazione, nella fattispecie in esame, il consolidato indirizzo interpretativo espresso da questa Suprema Corte, secondo cui "è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e

quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato" (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

3. Le censure concernenti la tardività delle querele appaiono reiterative delle corrispondenti doglianze dedotte in appello, e motivatamente rigettate in quella sede.

In particolare, quanto al condominio di via (OMISSIS), la Corte d'Appello aveva osservato - in linea con il Tribunale - che la richiesta di restituzione della contabilità, recapitata al M., non conteneva alcun riferimento agli ammanchi di somme di danaro contestati al capo 1), e che una corretta lettura delle missive valorizzate dalla difesa avevano evidenziato condotte appropriate in danno di altri condomini e non anche di quello di via (OMISSIS), sul cui conto corrente erano state indebitamente versate somme di spettanza dei primi.

Quanto al condominio di via (OMISSIS), la Corte d'Appello - in linea questa volta con il Tribunale - aveva escluso che dalle mere richieste di pagamento da parte dei fornitori, e dalla notifica di un decreto ingiuntivo, discusse nell'assemblea condominiale del luglio 2015, potesse trarsi la conoscenza delle condotte appropriate, la cui esistenza era compiutamente emersa solo all'esito dell'analisi della documentazione contabile e bancaria (cfr. sul punto pag. 6 della sentenza impugnata).

4. Per ciò che riguarda il terzo motivo di ricorso, va preliminarmente evidenziato il difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente prodotto l'atto posto in discussione. Ritiene comunque il Collegio di dover dare seguito all'indirizzo interpretativo secondo cui "il singolo condomino, in quanto titolare del diritto di tutelare le destinazioni d'uso delle parti comuni ex art. 1117-quater c.c., è legittimato, quanto meno in via concorrente o eventualmente surrogatoria con l'amministratore del condominio, alla presentazione di una valida querela, in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune del condominio" (Sez. 3, n. 49392 del 03/07/2019, V., Rv. 278261; nella medesima prospettiva, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 6594 del 27/11/2020, dep. 2021, Lo Savio. Per un'analoga impostazione in ipotesi di appropriazione indebita commessa in danno di una società, cfr. Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Torna, Rv. 278831, secondo cui "la legittimazione alla proposizione della querela per il reato di appropriazione indebita posto in essere ai danni della società amministrata da parte del legale rappresentante che sia anche socio di maggioranza spetta al singolo socio titolare delle residue quote, dovendo lo stesso considerarsi non solo danneggiato dal reato, ma anche persona offesa, in quanto titolare del bene giuridico costituito dalla integrità del patrimonio sociale").

5. Manifestamente infondata è la censura concernente la mancata acquisizione della sentenza esibita dal difensore del M. al fine di sollecitare l'applicazione della continuazione.

E' stato invero lo stesso ricorrente a chiarire che la copia in questione era priva dell'attestazione di irrevocabilità, e il rigetto della richiesta di rinvio formulata a tale scopo si sottrae allo scrutinio demandato a questa Suprema Corte, anche e soprattutto in considerazione del fatto che nessun concreto pregiudizio appare configurabile per la posizione del ricorrente, che ben potrà sollecitare l'applicazione della continuazione in sede esecutiva.

6. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla residua censura, concernente la reiezione del motivo di appello volto a far escludere la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisoria: reiezione motivata con la ritenuta insufficienza dell'unica circostanza dedotta a sostegno della richiesta (costituita dal fatto che il M. era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato) per la limitata valenza probatoria attribuibile alla circostanza medesima.

Trattasi di valutazione non censurabile in questa sede, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione" (Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019, dep. 2020, Sgrò, Rv. 278290. Sulla insufficienza in sé dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 14212 del 06/11/2019, dep. 2020, Pappalardo).

7. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del M. al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Condominio via (OMISSIS)Sanzio(OMISSIS), spese che si liquidano in complessivi Euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Condominio via (OMISSIS)Sanzio(OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.